

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 768

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOCCALINI, BARABOTTI, BOF, CAPARVI, CATTOI, GIAGONI, MAR-
CHETTI, MATONE, PIERRO, PRETTO, ZINZI**

Disposizioni concernenti il valore legale delle scansioni digitali certificate dei documenti d'identità e l'acquisizione dei dati sensibili mediante dispositivi mobili di telecomunicazione

Presentata il 13 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pandemia di COVID-19 ha accelerato un processo di trasformazione digitale dei documenti d'identità, come la carta d'identità personale, destinati a crescere del 50 per cento a livello mondiale entro il 2026.

Il numero di utenti che utilizza documenti d'identità digitale su scala globale dovrebbe passare infatti dagli attuali 4,2 miliardi previsti nel 2022 a 6,5 miliardi nel 2026, secondo le stime pubblicate in un nuovo studio condotto dalla società *Juniper Research*.

Oltre all'accelerazione impressa dalla pandemia di COVID-19, gli stessi Governi nazionali hanno da tempo avviato questo processo di digitalizzazione delle identità dei cittadini per consentire l'accesso a tutti

i servizi dell'amministrazione pubblica, centrale e locale, e non solo.

In particolare, secondo lo studio citato, nel 2026 i documenti più utilizzati da circa 4 miliardi di persone nel mondo, quasi il doppio di quelle previste nel 2022, saranno le carte d'identità elettroniche.

In Italia, la carta d'identità elettronica costituisce la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato per accedere ai servizi *online* delle pubbliche amministrazioni, con i massimi livelli di sicurezza.

Con i lettori *contactless* o con la maggior parte dei *tablet* o degli *smartphone* dotati di interfaccia con tecnologia NFC (*Near Field Communication*), che consente la comunicazione tra dispositivi a breve distanza in modalità senza fili, è possibile accedere ai servizi digitali, come ad esempio quelli of-

ferti dal proprio comune o da un altro Paese attraverso un meccanismo riconosciuto a livello di Unione europea.

Attualmente, grazie ai documenti d'identità digitale è possibile effettuare procedure di registrazione o di *check-in* in maniera facile e sicura presso le strutture alberghiere, gli operatori telefonici, gli istituti e operatori finanziari eccetera; accedere ai mezzi di trasporto, autobus, tram, metropolitana, *car* o *bike sharing* eccetera, sostituendo i titoli di viaggio e gli abbonamenti; accedere ai musei e agli eventi sportivi, musicali eccetera, in sostituzione dei biglietti, o agli stessi luoghi di lavoro, in alternativa al *badge* identificativo, sia per il controllo degli accessi sia per la rilevazione delle presenze.

Tale processo è strettamente legato al livello di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nei vari Paesi e al livello di tutela dei dati personali, nel pieno rispetto delle regole per la *privacy*, a cui si aggiunge anche il livello di *cybersecurity* delle infrastrutture e dei servizi.

Ogni accesso ai servizi pubblici digitalizzati deve essere protetto e sorvegliato,

come nel caso degli acquisti *online*, per la prevenzione delle frodi *online* e del furto di dati.

È fondamentale quindi che i Governi nazionali collaborino con i fornitori di tecnologie e soluzioni di rete per garantire la tutela dei documenti d'identità digitale, la loro autenticazione e certificazione, come nel caso dei fornitori di servizi fiduciari digitali o *digital trust service*, che comprendono la firma elettronica e più in generale i servizi di creazione, verifica e convalida dei certificati di autenticazione.

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 definisce i principi generali volti alla digitalizzazione del Paese.

L'articolo 2 disciplina i criteri e le modalità per l'adozione degli *standard* di sicurezza necessari per la certificazione del valore legale delle scansioni digitali dei documenti di identità, da adottare con decreto.

L'articolo 3 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Principi generali)

1. Lo Stato persegue l'obiettivo di rendere la pubblica amministrazione fruibile per i cittadini e per le imprese attraverso un'offerta di servizi pubblici digitali semplificati, efficienti e facilmente accessibili, garantendo adeguati investimenti per la trasformazione dell'architettura digitale, dal *cloud* all'interoperabilità dei dati, della pubblica amministrazione.

Art. 2.

(Valore legale delle scansioni digitali certificate dei documenti d'identità)

1. Al fine di accelerare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, le scansioni digitali dei documenti d'identità tramite dispositivi mobili di telecomunicazione certificate ai sensi del comma 2 sono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di sicurezza e i requisiti dei sistemi per la digitalizzazione dei documenti d'identità nonché per l'acquisizione e la conservazione dei dati sensibili acquisiti tramite dispositivi mobili di telecomunicazione.

Art. 3.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



19PDL0019510